

L' ISTRIA

IV. ANNO.

Sabato 29 Settembre 1849.

№ 48.

Sul Fiume Quieto.

Grandissime questioni si agitarono sul fiume Quieto che attraversa l'Istria; nell' antichità, per la credenza che fosse questo un ramo del Danubio; nei tempi recenti, per riconoscere l'antico nome di questo fiume, per sostenere od impugnare le antiche tradizioni. Le quali noi toccheremo meno per la stranezza loro, di quello che ad argomento di quanta importanza fosse allora tenuta l'Istria se le dicerie volgari meritavano di essere consegnate agli scritti, e tramandate per lungo ordine di secoli.

Silace, che visse 400 e più anni innanzi G. C. N. S., assevera che l'Istro, cioè a dire il Danubio, aveva corso fra gli istriani. Scimno (300 anni a. G. C.) narra esservi stata fama che l'Istro cioè il Danubio con un sesto ramo sboccava nell'Adriatico, e che questo ramo era ben conosciuto dentro terra dagli Istri e dai Celti. Da questa testimonianza apprendiamo due cose, l'una che questo ramo non era noto agli stranieri e vi aggiungiamo: perchè non tale da servire a navigazione di qualche conto, e perchè scorrente attraverso paese non frequentato da stranieri; l'altra che correva attraverso i territori di due popoli, degli Istri (che lo stesso Scimno riconosce Traci) e dei Celti. La quale attestazione viene in conferma della antica presenza di due popoli nella penisola istriana, manifestata da tanti indubbi monumenti, Traci alle spiagge del mare, Celti nell'interno; il terreno tenuto dai due popoli è poi facilmente riconoscibile.

Appollonio (300 anni a. G. C.) nel poema degli *Argonauti* dice che un ramo dell'Istro (Danubio) sboccava turgido nell'Adriatico; Licofrone e Callimaco venuti dopo, però anteriori all'era nostra, narrano che un tempo fiume grandissimo corresse per l'Istria (Argon. L. IV, 152) non fidandosi di dire che corresse ai loro giorni o che fosse ramo dell'Istro. Aristotile retrocesse ancora di più; esso suppose comunicazione sotterranea del Danubio coll'Adriatico. Plinio nelle sue *Istorie naturali* (Lib. II, c. 3) tratta da favolosa la comunicazione sopra terra. Non è peraltro alieno dall'ammetterla sotto terra. Pomponio Mela (II, 3) nella sua *Geografia* parla del Pò, il quale si incontra nelle acque dell'Adriatico con fiume veniente dall'Istria. La quale asserzione è poi verissima nel tempo di copia straordinaria d'acqua; imperciocchè le torbide del Pò molto avanzate nel mare vengono spinte verso le coste d'Istria, e vengono a raggiungere le torbide del Quieto per modo da portare disturbo alla pesca. Il quale fenomeno è memorabile solo per essere

unico nell'Adriatico, imperciocchè nessun altro fiume è sì copioso come il Pò su tutte e due le spiagge, e soltanto in questo sito l'Adriatico si fa talvolta tutto torbido da una sponda all'altra, per opera del Pò, anzi che del Quieto.

Cornelio Nipote credeva alla comunicazione del Danubio coll'Adriatico sopraterra, Diodoro e l'Astronomo Ipparco ammettevano la comunicazione, Strabone non vi credeva.

Diodoro Siculo ci ha conservato memoria di fatto non da altri accennato. Allorquando i Romani conquistarono la provincia, udito di questa comunicazione del Danubio, si diedero dappertutto a cercarla per quelle ragioni che ognuno può facilmente supporre; ed avendola inutilmente cercata, trattarono i Greci, da cui ebbero la nuova, siccome bugiardi. Siculo narra che in luogo del ramo del Danubio trovarono bensì un fiumicello al quale si dava il nome di Istro, ma che le sorgenti di questo erano distanti dal mare appena quaranta stadi, che corrispondono a cinque miglia romane, od una lega da 15 al grado. La quale distanza non può convenire ad altro fiume che al Risano, perchè gli altri tutti sono di lunghezza maggiore. Dalla sorgente del Risano presso Santa Maria di Lonche fino al ponte sul Risano, ove corre l'odierna strada postale, si contano appunto quattro mila tese viennesi, e troppe tracce si hanno per non ritenere che il mare arrivasse anticamente non solo fino all'odierno ponte, ma ancor più sopra. Le Dragogne, il Quieto, l'Arsa hanno corso assai più lungo ed origini od esili, oppure disperse in rami parecchi; il Risano all' invece sgorga da masso al pari del Timavo, e nasce quale dura in tutto il suo corso, dacchè gli influenti suoi sono torrentacci gonfi soltanto in tempi di pioggia. Questa origine sua, poteva benissimo imporre alla credulità degli ignari delle cose naturali, e far loro credere che quell'acqua la quale usciva da sotterra, trasse origine per canali sotterranei fino dalle acque del Danubio, dando così materialità a quella memoria delle antiche sedi dei Traci istriani. Imperciocchè egli è bensì vero che varî rami del Danubio corressero per l'Istria e corressero in direzione opposta come lo si vede simboleggiato sulle monete istriane, ma questa Istria del Danubio e delle monete non era già la penisola dell'Adriatico, sibbene la penisola del Mar Nero alle foci dell'Istro, dal quale prese il nome; il popolo o piuttosto la colonia, la quale abbandonate le antiche sedi, navigando a ritroso il Danubio, la Sava, valicate le Alpi, prese stanza nell'Adriatico, diè alla penisola nostra il nome dell'antica loro

stazione, egualmente penisola; ed il popolo conservate le tradizioni dell'antica patria, e le reminiscenze cercò, di applicarle alla nuova, siccome vedemmo farsi anche dagli Europei che si trapiantarono nel nuovo mondo.

Non crediamo già che il Risano avesse così tre nomi, Risano cioè, il quale non è dato dagli Slavi ma è più antico della loro venuta in queste parti; Formione ed Istro; pensiamo all'invece che Risano lo dicessero i Celti, più antichi dei Traci; Formione lo chiamassero i Traci, e che il nome di Istro non fosse che per indicare la supposta provenienza dall'Istro.

La testimonianza di Diodoro Siculo ci fa certi che non è all'odierno Quieto che si desse nome di Istro come suppose qualcuno; il Quieto ebbe altro nome, che dagli scrittori antichi di geografie e di storie non viene pronunciato, mentre il Formione e l'Arsa ebbero frequente menzione. La quale cosa a nostro avviso va ascrivita a ciò, che l'Arsa ed il Formione ebbero citazione perchè confini ambedue della provincia e dell'Italia romana, il Formione fino ai tempi di Augusto, l'Arsa da Augusto in poi; nessuna importanza si ebbe il Quieto, nè per cose di geografia politica, nè per grandezza o singolarità di fenomeni; la città che era a lui più prossima, l'antica Emonia non era sul fiume, ma su seno di mare nel quale bensì il fiume si versa, ma in distanza di parecchie miglia. I Celti abitavano lungo le sponde di questo fiume, ma tanto si avanzavano verso il mare, che nessun tratto di fiume scorreva per terra tracia, o per agro della colonia Emoniese, dacchè gli stabilimenti celtici giungevano fino al così detto portone, e fino al portone giungeva il mare. Dal che ne venne che nè Traci, nè Romani diedero grande importanza a fiume che correva tutto per terre celtiche; e che per breve tratto alla foce era frequentato dai primi.

A Pre Guido di Ravenna è dovuta la notizia scritta del nome di questo fiume, che egli chiama *Nengo*, concorde in ciò all'*Itinerario* di Antonino che segna appunto al Quieto una cambiatura di cavalli da posta, detta *Ningum* malamente creduta città, e cercata perfino in Umagò. La quale voce crediamo indicasse piuttosto la qualità di *navigabile*, che i Traci così espressero, anzi che il nome proprio del fiume, che non fu curato nè da essi, nè dai Romani, perchè di lingua da essi tenuta siccome barbara; il nome proprio antico deve cercarsi per altre vie. Singolare si è che in nessun diploma del medio tempo, in nessuna carta di quell'epoca ci è accaduto di trovare il nome del fiume; quasi il fiume non avesse nome, o l'avesse tale, che in lingua latina sarebbe stato inutile o vile lo scriverlo, lo si dice sempre *il fiume*; ad altre fonti conviene quindi ricorrere.

Un ramo e dei principali del Quieto, quel ramo il quale viene da Zumesco verso Montona, lo dicono *Botte-negla*, voce che corrisponde a Bottenilla, a piccola *Botte* o *Butte*. *Butte* è il nome che nelle alpi Carniche e Venete si dà al più dei torrenti e dei fiumicelli. Se questo ramo di Zumesco, è la piccola *Butte*, converrebbe dire che altra ve ne sia, la quale è la grande, e sarebbe questa il fiume che viene da Pinguente. Altri nomi di fiumicelli o rigagnoli o canali vi sono che ricordano il nome *Butte*, il *Battizan*, il *Bellazzo*, il *Bottarico*, che si riscontrano da Montona al mare; altri nomi simili for-

se v'hanno che non ci fu dato di risapere, e che darebbero bella luce. Dalle quali cose siamo indotti a credere che il nome al Quieto odierno fosse dato dai Celti, e lo dicessero *Butte* indicando così il *fiume* per eccellenza. Dal che ne venne che nel medio èvo conosciuto il valore della voce *Butte*, non altro si dicesse che *Fiume* per indicare il Quieto; e mancasse così del tutto il nome proprio. Quando lo si cominciasse a dire *Quieto*, lo ignoriamo; non ebbe però questo nome nell'antichità, dacchè il QVAETI che qualcuno credette di vedere nella tavola Teodosiana è QVAERI, e questo pure mala scrittura di LAVACRA apposto ad edificio che per lo più indica bagni.

Daremo di questo fiume due livellazioni sullo specchio del mare.

L'una porterebbe

Alla Fornace	1 ^o . 3'	(Misura Viennese
Alla confluenza della Bottenepla	4 ^o 4'	in tese e piedi).
Alla confluenza della Brazzana	11 ^o 3'	
Al castello di Rozzo	32 ^o 1'	
Alla sorgente	117 ^o 1'	

L'altra darebbe

Presso il ponte di S. Uldarico	24 ^o 3'
Sorgente vera detta Tombassin	32 ^o 3'

LEGGE DEL PRIMO GOVERNO AUSTRIACO IN ISTRIA, SUI DANNI DATI.

I guasti arrecati alle vigne, sì fruttati, ai boschi, furono sempre considerati come causa precipua del decadimento dell'agricoltura, a promuovere la quale mancava coi mezzi la volontà, come ostacolo grandissimo all'incremento e manutenzione dei boschi. Nel 1573 la città di Capodistria così diceva al suo principe = Fra le molte miserie e calamità, alle quali la povera città di Capodistria è soggetta e sottoposta, vi è questa ancora che li patroni di loro vigne e terreni ed altri luoghi non possono dir liberamente di esser suoi, nè di hauer dominio alcuno sopra di esse, perciò che è tanta la temerità ed insolenza de' tristi e scelerati, che ardiscono alla giornata hora con animali grossi, hora con menuti, et finalmente con ogni altra maniera di danneggiare et metter a sacco quelli pochi beni che in quel luogo si trovano. = E nell'esposizione fatta nel loro consiglio municipale dicevano = che non se le facendo potente provisione possiamo essere chiari che i padroni delle terreni, non potendo goder i frutti e l'entrate loro, saranno sfortiati in breve lasciar quelli di coltiuar, imperocchè oltre li danni infiniti che di continuo si fanno con animali grossi e menuti nel cepestrar pradi, vigne, et quelli pochi campi che sono, mangiar et roder viti, et altri arbori fruttiferi, et d'ogni altra sorte, vediamo i patroni non raccogliergli mai li suoi frutti, ne le sue vendemie intiere, per esserle rubbate, et quel che è peggio gli arbori di frutti di ogni qualità et specialmente li oliuari contro ogni pietà cristiana essergli tagliati, rubbati gl'insedi et incelmi di ogni sorte, di modo che in tranquillissima pace, siamo da una ascerbissima guerra di malfattori combattuti et dan-

neggiati; di che ne seguirà la nostra ultima ruina et povertà. —

E chiedevano che ad imitazione di quanto si praticava in altri luoghi venisse creata apposita magistratura dei danni dati, ed apposita procedura per conoscere e giudicare di ogni caso sia civile sia criminale, tolta ogni appellazione fuori della città medesima di Capodistria. Ed apposita legge emanava che durò fino all'attivarsi del primo governo austriaco.

Il quale valutata l'importanza dell'argomento, e le condizioni dei tempi che richiedevano generalità di legge per tutta la provincia, perchè uniformi sieno gli effetti della legge stessa, proclamava l'ordinanza che diamo qui appiedi, e che ci venne favorita dal sig. Marchese Francesco de Polesini.

CIRCOLARE

del ces. reg. Governo provvisorio dell'Istria.

Sempre intensa la vigilanza di questo governo a promuovere per ogni via il bene di questa Provincia alla sua cura affidata, ed a rimuovere ed estirpare i disordini, viene con sua commozione a riconoscere la pernicioso licenza de' danni campestri, invalsa in ogni angolo della medesima, fomentata principalmente: dalla difficoltà in cui trovansi li danneggiati di convincere li clandestini danneggiatori con prove testimoniali; dalla facilità all'opposto che per le vie giudiziali godono li danneggiatori medesimi di contendere a' danneggiati con pretesti e cavillazioni di ogni genere il risarcimento loro dovuto; dall'allettante condizione per fine, a cui, ne' rari casi nei quali possono essere essi danneggiatori convinti, trovansi di soddisfare a rigore di stima per il giusto valore, a guisa di legittimi compratori, gli agresti prodotti furtivamente danneggiati.

Gravissimo un siffatto disordine, non solo in rapporto al privato interesse de' possidenti che in tal modo vengono di frequente delusi de' frutti de' loro sudori e de' loro dispendi; ma in riguardo ancora allo scoraggiamento che da quello ne deriva all'agricoltura, esige l'oggetto, per sè stesso geloso, dalla pubblica autorità li più robusti provvedimenti. A riparo di così perniciosi effetti, e però sulla conoscenza dell'enunziati principali cause dalle quali procede una sì dannata licenza, diviene questa provinciale superiorità a stabilire nella materia dei danni campestri li seguenti ordini e discipline, ed a prescrivere di quelli generalmente per tutta questa provincia, la più esatta osservanza.

1.º Qualunque in avvenire venisse a risentire danni nelle sue campestri proprietà, inferiti da animali di pascolo di qualunque specie, ed agir volesse per il proprio risarcimento: se il danno sofferto non oltrepasserà le lire 60, farà col mezzo di un solo pubblico perito di campagna, rilevare con precisione la qualità e l'importo del danno medesimo; indi si presenterà all'autorità politica sommaria del proprio dipartimento, denunciando il danneggiatore, onde vedersi espedita la propria istanza sommarariamente in conformità a quanto sarà prescritto in apposito articolo.

2.º Essendo della maggior difficoltà il poter convincere con prove testimoniali li accorti furtivi danne-

giatori; e da ciò avvenendo, che tanto sia inoltrata la pratica de' danni in questa provincia, resta perciò stabilito, che prestar si debba fede al giuramento del danneggiato, o di alcuno de' suoi domestici, per stabilire il danneggiatore, quando però non potessero venir esibite altre prove, onde in tal modo sia possibilmente tolta alli danneggiatori la lusinga della salvezza a defraudare e sargrifiio de' danneggiati, e resti quindi difficoltà il corso al grave disordine, restando unicamente accordato al danneggiatore di poter difendersi, in confronto delle obbligazioni di tali giuramenti, con qualche legale coartata, che, venendo riconosciuta decisiva, potrà essergli ammessa in preferenza a' giuramenti stessi, col riguardo però da intendersi, che dalle coartate debbano esser excepti quei testimoni, che avessero rapporti tali da rendersi sospetti come proprietari di animali, ovvero come rei e sospetti di simili delinquenze, colla comminatoria, che i giurati in prova della coartata, venendo convinti, saranno soggetti alla criminalità degli spergiuri, e dovranno essere severamente castigati.

3.º Volendosi l'argomento de' danni e fatti campestri sottratto dal raggio giustiziale, e demandato alla sommarità politica, affinché la maggior sollecitudine del castigo imprima il contemplato riguardo dell'astinenza; così alla pubblicazione del presente editto, spetterà la giudicatura de' danni e furti campestri alli giudici statuari sui danni, ne' luoghi dove ve ne fossero, sotto la presidenza peraltro del giudice o pretore sommario; e dove non vi fossero di questi giudici, al solo giudice o pretore sommario locale, verso l'obbligazione però, che se l'affare de' danni fosse degenerato in altro criminale più grave, come di ferite, percussioni con conseguenze di pericolo, e giuramenti falsi, in questo caso si dovrà sublimare le istanze a' tribunali giustiziali de' rispettivi dipartimenti.

4.º Prodotta dal danneggiato la sua istanza, come all'articolo 1.º, sarà dal superiore locale o dal tribunale formato da' giudici su i danni dati, sotto la presidenza come all'articolo 3.º, chiamato *illico* il denunciato danneggiatore, e rinfacciategli l'accusa contro di lui presentata, se non potrà esso su quella giustificarsi mediante una legale ammissibile coartata, sarà allora assunta la prova del giuramento che dal danneggiato fosse offerta, come nell'articolo 2.º; e risultando concludente e precisa la prova stessa per stabilire che la persona dell'accusato sia la vera autrice del danno denunciato, sarà tosto l'accusato stesso obbligato al pagamento del danno medesimo a norma della perizia, ed al pagamento pure di ogni legale spesa relativa, nonchè condannato all'irremissibile pena di 2, al più 3 giorni di pubblici lavori co' ferri ai piedi.

5.º Che se poi il danneggiato convincesse con testimoni ineccepibili la reità del danneggiatore, devono in tale circostanza interessarsi i riguardi dell'equità non mai disgiunti dalle leggi, tra il caso in cui viene favorito il danneggiato con una prova suppletoria, a quello in cui non vi è bisogno di favore, ma dove vi risulta una prova piena; e perciò riconoscendosi necessaria una differenza nella penalità, si prescrive, che, risultando la prova col mezzo di testimoni, cioè con un testimonio fino le lire 60, e dalle lire 60 in su con due testimoni, ovvero

con un testimonio solo ed il giuramento del danneggiato, oppure di qualche suo domestico o commesso; come egualmente quando il danneggiato, non potendo aver testimonianze, presentasse un segnale o pegno di prova certa levato al danneggiatore, o verso la detenzione, uccisione, o ferite in qualche animale trovato in danno, abbia il danneggiatore, convinto dalle suindicate prove maggiori di ogni eccezione, oltre il risarcimento del danno e spese, da esser condannato all'affittiva de' pubblici lavori coi ferri ai piedi, a tenore della delinquenza, cioè dalle due alle quattro settimane.

6. Alle danneggiatori recidivi, oltre il risarcimento del danno e spese verso il danneggiato, si duplicherà il tempo delle condanne affittive di sopra indicate, e ne' progressivi casi si accrescerà la pena affittiva sino a sei mesi consecutivi, sempre peraltro col dovuto riguardo alla qualità ed all'importanza della delinquenza.

7. Perchè poi possano venir riconosciuti li detti recidivi danneggiatori, onde sottoporli alla particolare pena fissata da loro pervicacia dal premesso art. 6., sarà, di volta in volta che verrà dalla superiorità competente condannato un qualche danneggiatore, scritto in un libro alfabetico il di lui nome e cognome, coll'indicazione del danno per cui sarà stato condannato, e col fondamento di tale registro sarà qualificata la recidiva per l'applicazione delle prefisse penalità.

8. Quando il custode degli animali trovati in danno fosse incapace di custodia per la di lui età minore d'anni 16 ordinariamente non soggetta a pena affittiva, sarà in questo caso condannato il padrone degli animali nella pena del triplo del danno al danneggiato, oltre il risarcimento dello stesso danno e spese; e succedendo il danno per la seconda volta, e così successivamente per incuria del custode medesimo, resterà soggetto il padrone o colono nelle pene affittive prescritte di sopra; quando poi succedesse il danno per malizia o negligenza del custode oltrepassante gli anni sedici, in questo caso sarà punito lo stesso custode col rigore delle pene prestabilite.

9. Per prevenire vieppiù ancora la reità de' danni, viene risolutamente proibito di condurre al pascolo animali di nessuna specie in tempo di notte ne' terreni o vicino a' terreni medesimi di privata proprietà, salvo il pascolo ne' beni comunali e ne' fondi pascolivi propri; mentre trovandosi, fra un'Avemaria e l'altra ed in tempo di notte, animali in danno ne' fondi coltivati e seminati di piante fruttifere, e stessamente di giorno, quando per altro non fosse conosciuto il custode o padrone degli animali, potranno li danneggiati ammazzare o ferire impunemente alcuno degli animali danneggiati, onde serva un tal corpo di delitto di fondamento alla giustizia per la procedura e le successive sue risoluzioni per il castigo meritatosi dalli danneggiatori.

10. La sola prova, che esibir potesse il danneggiatore di semplice accidentalità nel fatto del danno, come sarebbe per esempio la fuga, o lo smarrimento di qualche animale, potrà determinare la superiorità ad assolverlo dalle pene; riconoscendo però con certezza esser proceduto il fatto da una pura incolpabile casualità.

11. Come che trovansi taluni, che professando ragione su qualche fondo esistente in altrui potere, ardiscono con un'improvvisa intrusione tentar di far valere l'ideata ragione loro; e venendo poi impediti pel risarcimento del danno inferito mediante una tale istruzione, pretendono di salvarsi col pretesto dei diritti che professano sul fondo intruso; così, a repressione anco di un tal speciale disordine, resta stabilito, che un siffatto intrusore (semprechè il possessore perturbato conti un possesso pacifico di un anno ed un giorno esercitato col fatto in vista e pazienza di esso intrusore) sia soggetto al risarcimento del danno ed alle pene, in conformità degli articoli 4. e 5., come violento perturbatore del possesso altrui; salvo poi ad esso di proporre ed esperire per le vie della legge innanzi il giudice competente la ragione da lui sul fondo professata.

12. Gli asporti di frutti, erbe, legna e di qualsivoglia altro prodotto campestre, saranno riguardati in qualità di furti, e non già di semplici danni, come suol praticarsi in alcuni luoghi della provincia; e però qualunque venisse a patire ne' suoi beni di campagna qualche derubazione di tal genere, si in poca che in molta quantità, si presenterà con una esposizione del fatto in iscritto al suo tribunale o giudice sommario, denunziando la persona che egli credesse l'autrice del fatto stesso, ed esibendo quelle prove che si trovasse in grado d'offerire; ed il tribunale o giudice sommario, accolto il ricorso, ordinerà la rilevazione dell'asporto col mezzo di legale perizia, e deaverà quindi ad una inquisizione sommaria, esaurita la quale, chiamerà l'inquisito ad addurre, nel termine di giorni tre, ciò che credesse a propria difesa; indi, dopo intese e raccolte le di lui discolpe in via sempre sommaria, passerà alla segnatura della sentenza col rigore delle leggi disponenti in materia di furti; e qualora il furto eccedesse l'importo di lire venticinque, sarà rassegnata la detta sentenza, pria della pubblicazione, alla superiorità politica provinciale per la sua approvazione o riforma.

Il presente editto, (con cui s'intendono derogato tutte le leggi anteriori generali e particolari, usi e consuetudini che sul proposito dei danni campestri non fossero conciliabili colle presenti provvidenze) sarà pubblicato colle formalità consuete in tutti li dipartimenti di questa provincia; e dovrà aver effetto e riportare l'inalterabile dovuta sua osservanza all'epoca 1. giugno prossimo venturo; nonchè sarà in oltre ogni anno pubblicato nella prima domenica del mese di maggio, onde richiamare all'universale ricordanza le sue prescrizioni dell'esecuzione delle quali restano incaricati li tribunali e giudici sommarj, per quanto spetta alle ispezioni del rispettivo dipartimento, sotto grave loro propria responsabilità.

Capodistria, il dì 15 Maggio 1800.

F. F. de ROTH.

Per il ces. reg. governo provvisorio dell'Istria
Emmanuel Persoglia,
Segretario.